



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 del 28/11/2022

Oggetto:	CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRIENNIO 2023/2025.
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 18:30, il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	P	VICHI GIANLUCA	P
CALZOLARI MIRCO	P	GIOVANELLI LINDA	A
PENSALFINI MASSIMO	P	ROBERTI GIORGIO	P
GATTONI STEFANO	P	CARTOCETI MARZIA	P
GHISELLI ANGELO	P	LOMBARDO ANDREA	A
BALLERINI ANNA MARIA	P	BEZZICCHERI MIRKO	P
TORCOLACCI BARBARA	P	NICOLINI CARLA	P
CIARONI DANIELA	A	BORLENGHI PAOLO	A
BRIZI EMANUELE	P		

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Presenti n. 13
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Segretario Comunale Michele Cancellieri**, anche con funzioni di verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: **BALLERINI ANNA MARIA**, **VICHI GIANLUCA**, **BEZZICCHERI MIRKO**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 48, 2^a comma lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 la competenza a deliberare in materia spetta al Consiglio Comunale;

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente recita:

“ 16. (comma così sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

ATTESO CHE:

- ai sensi della citata norma i comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, potevano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

VISTI:

- la Legge Finanziaria 2003* ed in particolare il comma 1 lett. a) dell'art. 3, che prevedeva che gli aumenti delle addizionali all'IRPEF deliberati dai comuni dopo il 29 settembre 2002, non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, erano sospesi fino a quando non si raggiungeva un accordo in sede di conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

- *la legge Finanziaria 2004* che conferma fino al 31 dicembre 2004 la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF;
- *la legge Finanziaria 2005* che conferma ulteriormente fino al 31 dicembre 2006 la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF;
- *la legge Finanziaria 2007* del 27/12/2006, n. 296 che ai commi 142, 143 ed 144 dell'art. 1 dispone la possibilità di variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura massima di 0,8 punti percentuali con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché la possibilità, nell'ambito dello stesso regolamento, di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- *il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93* che al comma 7, dell'art. 1 sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- *il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112* che al comma 30, dell'art. 77-bis conferma la sospensione del precedente decreto per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011;
- *la legge di Stabilità 2011* del 13/12/2010, n. 220 che al comma 123 dell'art. 1 riconferma, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7, dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93;

CONSIDERATO CHE:

- le manovre di finanza pubblica, approvate con il D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011, il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011 ed il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, hanno determinato, oltre all'inasprimento del patto di stabilità, un notevole incremento dei tagli di trasferimenti erariali;
- nel contempo, agli enti locali, è stato consentito di poter compensare tali ulteriori riduzioni di entrate attraverso lo "sblocco totale" a decorrere dal 2012, dell'addizionale comunale IRPEF e l'introduzione della possibilità di differenziare le aliquote, con criteri di progressività *"per scaglioni"* di reddito per effetto del combinato disposto dell'art. 1, c. 7, del D.L. 93/2008, convertito nella L. 126/2008, dell'art. 77/bis, c. 30, del D.L. 112/08, dell'art. 1, c. 123, della L. 220/2010 e dell'art. 1, c. 11, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011;
- a tale riguardo, l'art.1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011, disapplica la sospensione della potestà impositiva degli Enti Locali a decorrere dal 2012 con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dispone, inoltre, quanto segue: *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

non è dovuta nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998);

CONSIDERATO:

- che dall'anno 2019 è nuovamente possibile procedere con la modifica, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle tariffe e aliquote relative ai tributi, data la cessazione della sospensione degli aumenti di tributi locali disposta con la L. 208/2015 e successive proroghe;
- che alla data di elaborazione della presente proposta di delibera non è stata ancora resa nota la Legge di Bilancio 2023;

VISTI:

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2014 e s.m.i.
- il Regolamento di Contabilità e del servizio Economato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 31.05.2016
- il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.07.2020;

VISTA la delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 14.03.2014 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF ed in particolare gli artt. 6 e 7;

ATTESO che il vigente Regolamento dell'addizionale IRPEF garantisce il rispetto:

- a) dell'unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica
- b) del principio di separazione delle funzioni
- c) dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali del principio di legalità
- d) dei principi contabili nazionali ed internazionali e degli specifici principi contabili degli enti locali elaborati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità
- e) dei principi in materia di tributi locali
- f) dello Statuto del Contribuente
- g) dei principi in materia di entrate tributarie
- h) dei principi in materia di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali;

RAVVISATA l'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per sostenere i programmi di spesa del bilancio di previsione 2023/2025;

RITENUTO di confermare anche per il triennio 2023/2025 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80% come prevista dall'art. 6 del vigente regolamento come pure la soglia di esenzione prevista all'art. 7 del regolamento stesso in € 9.000,00=;

VERIFICATO, per quanto su esposto, che l'aliquota sopra confermata, tenendo conto delle basi imponibili IRPEF dei contribuenti residenti in questo comune come risultanti dal

Portale del Federalismo Municipale, al momento della stesura della presente proposta, riferite all'anno 2019, dovrebbe garantire un gettito stimato, calcolato:

- con il criterio di cassa che oscilla tra € 1.268.687,37= ed € 1.550.617,90=
- con il criterio di competenza che oscilla tra € 1.327.289,00= ed € 1.622.243,00 =

da accertare al capitolo 65 "Addizionale Comunale IRPEF" dell'entrata del bilancio di previsione 2023/2025;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni e dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
- l'art. 3, comma 149, lett. e), della Legge Delega 23 dicembre 1996, n. 662 che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale in materia tributaria
- i D.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472, 473 e successive modificazioni ed integrazioni
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 modificato dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
- il R.D. 14 aprile 1910 n. 639
- il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
- l'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
- il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTO inoltre quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, circa gli allegati obbligatori al bilancio di previsione annuale e pluriennale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PRECISATO che la presente proposta di deliberazione sarà esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del _____;

PROPONE

1) **Di stabilire** anche per il triennio 2023/2025, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. come in premessa specificato, nella misura di 0,80 punti percentuali e la soglia di esenzione fino ad € 9.000,00=, riservandosi di effettuare eventuali modifiche sulla base di valutazioni contabili successive all'aggiornamento della base imponibile pubblicata sul Portale del Federalismo e della normativa vigente tempo per tempo, anche a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2023, al fine di garantire un gettito utile ad assicurare gli equilibri del bilancio di previsione 2023/2025;

2) **Di demandare** al Responsabile del Settore 3, gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto con particolare riguardo alle pubblicazioni obbligatorie;

3) **Di dichiarare** il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 16.11.2022, favorevole;

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandrini in data 16.11.2022, favorevole;

PRECISATO che la presente proposta di deliberazione sarà esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 23.11.2022;

Illustra la proposta l'Assessore Calzolari.

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto informatico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente verificato: PRESENTI n. 13, ASTENUTI n. 1 (Consigliere Sig. Nicolini C.), VOTANTI n. 12, FAVOREVOLI n. 12;

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e legalmente verificata: PRESENTI n. 13, ASTENUTI n. 1 (Consigliere Sig.ra Nicolini C.), VOTANTI n. 12, FAVOREVOLI n. 12;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente
Massimo Pensalfini

Il Segretario Comunale
Michele Cancellieri